

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 22 luglio 2020.

Proroga dell'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari.**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

E

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori» e, in particolare, l'art. 7, comma 1 che indica, al 31 marzo 2019, il termine di applicazione delle disposizioni del decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2019, recante proroga al 31 marzo 2020 del termine di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016;

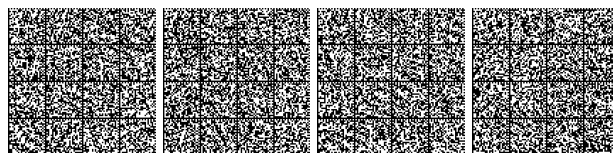
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2018, recante «Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti»;

Vista la notifica del presente decreto effettuata in data 21 febbraio 2020 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 e considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;

Decretano:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».



2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comma 3 dell'art. 7 del decreto 9 dicembre 2016 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
BELLANOVA

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 782

20A04646

DECRETO 23 luglio 2020.

Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata»;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2016, recante «Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura»;

Visto l'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare il comma 2-terdecies il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite la tenuta dei registri, le indicazioni,

